

**ALLEGATO 1 al Disciplinare di gara****SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,  
 (C.F. 80204250585) con sede in Roma alla Via G.B. Martini n. 3,  
 legalmente rappresentata dalla dott.ssa Serenella Maria Pizzoferrato nella sua  
 qualità di Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione, legittimata ai  
 sensi dell'art. 66, comma 2 del Regolamento per l'amministrazione e la contabi-  
 lità della Consob

(nel testo che segue, per brevità, "Consob")

e

la .....

con sede legale in .....,

Via ....., (C.F. .... - partita I.V.A.....),

(nel testo che segue, per brevità, "Società");

concernente

**la copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e Long Term  
 Care (LTC) per il personale della Consob**

**CIG XXX**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

*[Nello schema di contratto gli elementi in carattere corsivo verranno modificati in  
 sede di stipula sulla base dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario]*

**Articolo 1 – Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la copertura presso la Società dei rischi di  
 morte, invalidità permanente e Long Term Care (LTC) in capo agli assicurati se-  
 condo le modalità di seguito indicate.

## **Articolo 2 – Durata - Valore complessivo del contratto – Recesso unilaterale della Consob**

1. La durata del contratto è pari a cinque anni, decorrenti dalle ore 00:01 del giorno 1.1.2026 alle ore 24:00 del giorno 31.12.2030.

2. Il valore complessivo del contratto per il quinquennio contrattuale è stimato in XXXXXXXX,00 euro sulla base del tasso di premio di cui all'**art. 8**, comma 1 applicato al capitale assicurato.

3. Il valore effettivo del contratto varierà in funzione del numero degli aderenti al piano di copertura assicurativa comunicato dalla Consob ai sensi dell'**art. 4** del presente contratto.

4. La Consob ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da inviarsi a mezzo PEC ovvero con strumenti elettronici equivalenti. In tal caso, secondo le previsioni dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, alla Società verrà riconosciuto un corrispettivo commisurato ai premi dovuti in conseguenza della copertura assicurativa fino alla data dell'avvenuto recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del valore complessivo del contratto e l'ammontare netto dei premi erogati per la copertura assicurativa effettuata.

## **Articolo 3 – Prestazioni assicurative**

1. Il presente contratto copre i rischi di morte, invalidità permanente e non autosufficienza in capo agli assicurati qualunque ne sia la causa determinante, oggettiva e/o soggettiva - con la sola esclusione dei casi determinati da atti di terrorismo con armi nucleari, batteriologiche e chimiche - prescindendosi del tutto da franchigie temporali e da dichiarazioni o documentazioni sanitarie in ordine allo stato di

salute degli assicurati. Si considerano influenti, nella reale rappresentazione del rischio globale, le circostanze oggettive di tempo, di luogo, di mansioni, di salute nonché lo stato subiettivo dei singoli assicurati in ordine alle stesse, con la conseguente incontestabilità della copertura assicurativa per i rischi di morte, invalidità permanente e non autosufficienza.

2. La Società, in deroga alle norme di cui agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898, 1926, 1927 c.c., rinuncia espressamente a ogni diritto, eccezione e pretesa fondati su dette norme, mentre in relazione al disposto dell'art. 1900 c.c. tale rinuncia è limitata ai soli casi di colpa grave, con la conseguente esclusione dalla copertura assicurativa per i sinistri cagionati con dolo.

3. Per "invalidità permanente" si intende quella che rende l'assicurato non idoneo alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la Consob. Ai fini della copertura assicurativa, tale inidoneità è quella risultante dal provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi della Consob - a seguito di accertamento dell'invalidità permanente da parte dell'Istituto medico di diritto pubblico di cui si avvale la Consob stessa - e non sindacabile da parte della Società.

4. Sono incluse nella copertura assicurativa le inabilità derivanti da invalidità riconosciute dai competenti organi pubblici e già note alla Consob all'atto dell'iscrizione nell'assicurazione. Resta compreso nella copertura assicurativa il rischio di morte ancorché derivante dalle suddette invalidità.

5. Per "terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualunque governo o di impaurire la popolazione o una parte di essa.

6. È esclusa ogni possibilità di ottenere riscatti, prestiti e riduzioni di polizza.

7. Per la copertura “*Long Term Care* (LTC)”:

a) in caso di riconoscimento in capo all’assicurato dello “stato di non autosufficienza”, la Società corrisponderà una rendita vitalizia mensile posticipata di 1.800,00 euro a far tempo dalla data della denuncia di sinistro, sia nei casi in cui la perdita dell’autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero, sia in quelli in cui non sia previsto il ricovero. Per una definizione dettagliata dello “stato di non autosufficienza” si fa rimando all’**Allegato 1.1**;

b) entro il sesto mese solare dalla data di ricezione della denuncia la Società è obbligata a fornire riscontro;

c) l’assicurato è tenuto a comunicare alla Società l’eventuale recupero dello stato di autosufficienza. La Società si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello “stato di non autosufficienza”;

d) ai fini dell’operatività della copertura assicurativa, l’assicurato, al momento della decorrenza della copertura, non deve aver richiesto o percepire una pensione di invalidità o una rendita per invalidità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 40 per cento.

8. Il riconoscimento della *Long Term Care* (LTC) non preclude la possibilità di chiedere la liquidazione del capitale prevista per il rischio di morte o di invalidità permanente.

#### **Articolo 4 – Assicurati. Modalità di ingresso e di uscita dal piano assicurativo**

1. Per “assicurati” si intendono coloro che risultano iscritti alla data del 31.12.2025 alle previgenti polizze assicurative collettive (n. 102320– rischio morte, n. 107660–

LTC) stipulate dalla Consob con la “Generali Italia S.p.A.” in data 03.11.2020 e che, all’1.1.2026, siano:

a) in servizio ;

b) cessati dal servizio che percepiscono l’assegno di sostegno al reddito (per tale categoria la copertura assicurativa è limitata ai rischi morte e “stato di non autosufficienza”);

e che, alla data del 16 febbraio 2026, abbiano manifestato la volontà di continuare ad essere assicurati con la presente polizza.

Entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa la Consob provvederà ad inviare alla Società l’elenco degli assicurati di cui al presente comma con le informazioni di interesse.

2. Il personale di nuova assunzione può richiedere alla Consob l’inserimento in assicurazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Tali adesioni verranno regolarmente comunicate alla Società.

3. Entro il 16.02.2026:

a) gli iscritti alla previgente polizza possono chiedere la modifica del livello di copertura ai sensi dell’**art. 5**;

b) coloro che non siano iscritti alla previgente polizza e siano in servizio da più di 60 giorni al 31.12.2025, possono chiedere l’inserimento in assicurazione.

Le modifiche della copertura e le nuove adesioni avranno effetto dall’1.1.2026.

4. Per gli assicurati che esercitano le opzioni di cui al comma 3, lett. a) e b), la Consob provvederà, entro il 31.03.2026, a inviare alla Società un elenco con le generalità e il livello di copertura scelto, senza obbligo di invio di dichiarazione individuale o eventuale questionario anamnestico.

5. Nell’arco della durata del contratto è fatta salva la facoltà per gli assicurati di dare

disdetta della propria iscrizione alla polizza collettiva entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Chi si avvale della facoltà di dare disdetta non potrà più essere inserito nella polizza.

### **Articolo 5 – Capitale assicurato**

1. Il capitale da assicurare viene stabilito dall'assicurato all'atto della richiesta di inserimento in assicurazione in funzione, a sua scelta, dell'ammontare di una, due, tre o quattro annualità di retribuzione lorda; il calcolo di quest'ultima si effettua con riferimento alla data del 30 settembre precedente alla richiesta di inserimento e alle seguenti voci: stipendio, indennità di residenza, eventuale indennità di vacanza contrattuale, premio di presenza nella misura pensionabile.

2. Nell'arco della durata del contratto e ferma restando l'unicità del contratto stesso, il capitale iniziale viene annualmente e automaticamente adeguato - in funzione degli incrementi retributivi a qualsiasi titolo verificatisi.

3. Ove l'importo corrispondente a 3 o a 4 annualità di retribuzione lorda sia inferiore a 140.000,00 euro, detto importo è adeguato al predetto valore di 140.000,00 euro.

4. Il capitale assicurato per ogni testa in ogni caso non può eccedere il massimale di 800.000,00 euro.

5. In caso di sinistro che colpisca più teste a seguito di uno stesso evento accidentale (c.d. "rischio catastrofale"), il presente contratto garantisce i capitali assicurati individualmente con il limite massimo complessivo di 40 milioni di euro.

6. In caso di commorienza dell'assicurato e del proprio coniuge/unito (senza che sia possibile stabilire quale dei due sia morto prima, ai sensi dell'art. 4 del codice civile), è garantito il raddoppio del capitale assicurato ai beneficiari legittimi.

7. In caso di decesso dell'assicurato che abbia avuto, al momento del sinistro,

almeno un figlio disabile a carico fiscale, è garantito il raddoppio del capitale assicurato ai beneficiari legittimi. Si definisce persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione anche lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. La liquidazione della maggiorazione prevista in tale circostanza presuppone la presenza del requisito previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 in favore del figlio dell'assicurato. Tale requisito deve essere stato riconosciuto prima dell'accadimento del sinistro.

8. Ove gli eventi di cui ai precedenti commi 6 e 7 si verificano contestualmente (commorienza dell'assicurato e del proprio coniuge/unito in presenza, al momento del sinistro, di almeno un figlio disabile a carico fiscale), il raddoppio del capitale assicurato per i beneficiari legittimi è cumulato.

### **Articolo 6 – Polizze integrative**

1. La Società si impegna a concedere ai dipendenti iscritti che hanno assicurato 4 annualità di retribuzione la possibilità di stipulare una polizza integrativa che estenda la copertura fino a un massimo di sei annualità e comunque sempre entro il massimale di 800.000,00 euro.

Tale facoltà sarà esercitabile su base individuale e volontaria, alle condizioni e al tasso di premio di cui all'**Allegato 1.2** *[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle]* e a intero carico dell'aderente.

2. La Società aggiudicataria potrà applicare le medesime condizioni contrattuali ed economiche per dipendenti e pensionati risultanti dall'aggiudicazione anche ai cinque componenti la Commissione che volessero aderire al presente contratto. Resta inteso che l'adesione avverrebbe mediante distinte polizze e con spese a totale

carico degli stessi senza che Consob debba sopportare alcun onere in relazione a tale eventuale adesione.

3. La Società si impegna inoltre a stipulare una polizza in favore dei dipendenti iscritti che maturino diritto alla pensione (non di inabilità) a carico della Consob o del Fondo pensione cui il dipendente è iscritto a seguito dell'adesione al Programma di previdenza complementare della Consob, limitatamente al caso di morte e fino al raggiungimento di una età non superiore a 75 anni e per una durata massima di 15 anni. Tale polizza verrà prestata alle medesime condizioni normative previste dal presente contratto, salva l'applicazione del tasso di premio indicato nell'**Allegato 1.3** *[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle]* e la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'**Allegato 1.4** "Dichiarazione individuale a fini assicurativi". La Società si renderà inoltre disponibile a valutare la prosecuzione di tale copertura oltre i 75 anni e per una durata massima definibile sulla base dei vincoli assuntivi del mercato assicurativo.

4. La richiesta di prosecuzione, su base individuale e volontaria, deve essere presentata direttamente alla Società prima della cessazione dal servizio; in tal caso, la copertura assicurativa non subirà interruzioni. In alternativa, la richiesta potrà essere presentata entro 45 giorni dalla cessazione dal servizio; in tal caso, la copertura assicurativa sarà garantita a partire dalla data della richiesta. Gli interessati non saranno tenuti a presentare alcuna documentazione aggiuntiva né a sottoporsi a visita medica. Il pagamento dei relativi premi avverrà direttamente da parte degli interessati, con esclusione di qualsiasi obbligo da parte della Consob.

#### **Articolo 7 – Adempimenti della Consob e della Società**

1. La Consob assume la contraenza dell'assicurazione in favore degli assicurati e provvede a proprio carico a:



- fornire l’elenco nominativo degli assicurati con indicazione di cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, capitale assicurato, premio mensile, livello di copertura scelto e di tutte le ulteriori informazioni anagrafiche su assicurati e beneficiari designati ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/19 *[in sede di avvio del contratto verrà predisposto il tracciato con l’aggiudicatario]*;
- aggiornare il suddetto elenco con gli ingressi e le uscite degli interessati nonché con le variazioni dei capitali assicurati e le ulteriori informazioni anagrafiche su assicurati e beneficiari ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/19 *[in sede di avvio del contratto verrà predisposto il tracciato con l’aggiudicatario]*;
- comunicare i nominativi dei beneficiari designati dal singolo assicurato ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/19 *[in sede di avvio del contratto verrà predisposto il tracciato con l’aggiudicatario]*;
- versare i premi di assicurazione.

2. La Società si obbliga a:

- compilare la documentazione assicurativa e a trasmetterla alla Consob;
- liquidare i capitali garantiti agli assicurati in caso di invalidità permanente ovvero alle persone designate dall’assicurato o, in mancanza delle stesse, agli eredi legittimi in caso di morte dell’assicurato. La Società dovrà comunicare alla Consob l’avvenuto pagamento del capitale ai beneficiari entro 10 giorni dalla data di effettuazione del pagamento stesso;
- corrispondere la rendita vitalizia mensile in caso di riconoscimento in capo all’assicurato dello “stato di non autosufficienza” (LTC);
- trasmettere semestralmente un flusso di ritorno relativo agli eventi liquidati secondo le indicazioni contenute nell’**Allegato 1.5** *[in sede di avvio del contratto verrà predisposto il tracciato con l’aggiudicatario]*;

– comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro i previsti termini di legge, i premi incassati a nome di ciascun assicurato.

3. La Società si obbliga altresì, entro il 31.12.2027, ad adottare soluzioni organizzative e tecniche atte a ricevere i flussi anagrafici forniti dalla Consob riguardanti gli assicurandi e gli assicurati e trasmettere alla Consob le informazioni riguardanti il pagamento dei premi mensili degli assicurati in base alle specifiche concordate con la Consob nonché a consentire agli assicurandi e agli assicurati l’accesso a un’area riservata per l’adesione e per la gestione anagrafica della polizza.

### **Articolo 8 – Ammontare e versamento dei premi**

1. Il premio annuo di assicurazione per ogni assicurato è determinato all’inizio di ciascun anno di assicurazione in base al tasso unico di premio del X,XX *[verrà inserito il tasso di premio offerto in gara dall’affidatario]* per mille applicato al capitale assicurato (di cui x,xx riferibile al caso di morte e invalidità totale e permanente, il x,xx alla copertura per la non autosufficienza—LTC- *[prima della stipula verrà richiesta all’aggiudicatario la ripartizione del tasso unico di premio]*). Tale tasso si applicherà per l’intero periodo contrattuale alle annualità da 1 a 4 assicurate dai dipendenti della Consob.

2. Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno, si stabiliscono ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

3. Il premio annuo viene corrisposto in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui all’art. 10, comma 1, lett. k; apposita comunicazione verrà inviata da parte della Consob dopo la disposizione del bonifico.

4. Il pagamento viene effettuato previa verifica delle prestazioni eseguite. Quello

relativo all'ultima fattura è subordinato altresì al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023.

5. Ciascun pagamento è comunque subordinato:

- all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- alla regolarità della posizione della Società risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Consob. Nell'ipotesi in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

6. In ogni caso, sull'importo del premio corrisposto verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

7. Gli oneri fiscali saranno a carico della Consob.

8. La Società rinuncia ad ogni diritto che possa competerle a norma dell'art. 1664 Cod. Civ.

9. I bonifici per l'estero saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalle rispettive banche (clausola SHA).

#### **Articolo 9 – Modalità di liquidazione del capitale e della rendita LTC**

1. La Società provvede alla liquidazione del capitale assicurato entro trenta giorni dalla ricezione dei seguenti documenti:

a) nel caso di morte:

- domanda di liquidazione del capitale a seguito di morte dell'assicurato con l'indicazione delle modalità di versamento del capitale assicurato;

- certificato sulle cause di morte, redatto da un medico o da una struttura sanitaria;

- certificato di morte, dal quale devono risultare anche il luogo e la data di nascita del defunto;

- documentazione atta a individuare i beneficiari dell'assicurazione;

- verbale della Polizia Giudiziaria attestante le cause del decesso, in caso di morte violenta;

b) nel caso di invalidità permanente:

- domanda di liquidazione del capitale per invalidità permanente dell'assicurato con l'indicazione delle modalità di versamento del capitale assicurato;

- documentazione riguardante il riconoscimento dello stato di invalidità permanente;

- provvedimento di cessazione dal servizio deliberato dai competenti organi della Consob.

In caso di pagamento oltre il termine di trenta giorni, la Società corrisponderà, per ogni giorno di ritardo, una maggiorazione automatica del capitale assicurato – a titolo di risarcimento danni – calcolata al tasso annuo del 7 per cento. Il ritardo nella liquidazione del capitale assicurato rispetto al termine di trenta giorni rileva anche ai fini dell'applicazione della penale di cui all'**art. 14**.

2. La Società provvede alla corresponsione delle rendite mensili LTC maturate entro il sesto mese solare dalla data di ricezione della denuncia contenente i seguenti documenti:

- domanda di liquidazione per lo stato di non autosufficienza con l'indicazione delle modalità di versamento della rendita mensile;

- relazione medica sullo stato di non autosufficienza;

- certificato attestante la perdita di autosufficienza;
- documentazione sanitaria a supporto.

In caso di pagamento oltre il termine previsto, la Società corrisponderà – a titolo di risarcimento danni – una maggiorazione sulla somma dovuta in relazione alle rendite mensili maturate calcolata al tasso annuo del 7 per cento per il primo mese di ritardo. Per i mesi successivi di ritardo, il tasso annuo da applicare sulla somma dovuta sarà maggiorato dello 0,5 per cento per ogni mese di ritardo. Il ritardo nella liquidazione della rendita rispetto al termine previsto rileva anche ai fini dell'applicazione della penale di cui all'**art. 14**. Le medesime maggiorazioni saranno dovute all'assicurato in caso di mancato pagamento delle singole rendite mensili entro il termine previsto.

#### **Articolo 10 – Obblighi generali della Società**

1. La Società si obbliga a:

- a) comunicare alla Consob il recapito telefonico e l'*e-mail* del "Responsabile del coordinamento dell'esecuzione del contratto". Tale responsabile rappresenta a ogni effetto la Società nei confronti della Consob;
- b) garantire idoneità, onestà, affidabilità, correttezza di comportamento e conformità alle regole di deontologia professionale del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di assenza di tali requisiti in capo a uno o più incaricati dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Consob può chiederne la sostituzione;
- c) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.;
- d) comunicare, entro 30 giorni solari dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei

confronti dei propri legali rappresentanti;

e) consentire alla Consob l'esecuzione dei controlli sullo svolgimento del servizio affidato con il presente contratto, fornendo la documentazione da essa richiesta ai fini dell'effettuazione di tali controlli;

f) assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che, in fase di esecuzione del contratto, possa derivare a persone o cose;

g) comunicare alla Consob le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale che, per ragioni connesse all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, deve accedere ai locali della Consob e consegnare agli interessati la nota di cui all'**Allegato 1.6** contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Consob ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di *privacy*;

h) rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Consob da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;

i) osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo che la Società si è impegnata ad applicare presentando la propria offerta, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. La Consob effettua i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dall'art. 8 del presente contratto;

j) comunicare tempestivamente alla Consob ogni modifica degli assetti

proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi della Società nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;

k) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, si impegna a:

- comunicare alla Consob tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;

- inserire nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subappalto/subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- dare immediata comunicazione alla Consob e alla Prefettura di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. La Consob è espressamente esonerata da ogni responsabilità comunque derivante dall'inosservanza, da parte della Società, di disposizioni legislative o regolamentari.

### **Articolo 11 – Cessazione della copertura assicurativa**

1. La copertura assicurativa cessa l'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta l'estinzione del rapporto d'impiego - fatta eccezione per coloro che cessano dal servizio con assegno di sostegno al reddito che restano in copertura alle condizioni previste

dall'**art. 4**, comma 1, lett. b). Se il provvedimento della Consob riguardante l'estinzione del rapporto d'impiego ha effetto retroattivo, la copertura assicurativa cessa dal primo giorno del mese successivo a quello della data di emanazione del provvedimento.

2. Al termine del periodo di copertura assicurativa, l'assicurazione cessa e il premio versato fino alla data di cessazione viene acquisito dalla Società.

3. Dalla data di cessazione delle coperture assicurative non sono dovuti i relativi premi. Solo nel caso si sia verificato il sinistro dovranno essere liquidate le rate mensili rimanenti fino alla fine dell'annualità assicurativa.

#### **Articolo 12 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, ivi inclusi il risarcimento di danni ed eventuali rimborsi di somme, la Società ha costituito in favore della Consob la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 emessa dalla XXXX per l'importo garantito di XX.XXX.XXX,XX euro (polizza n. xxxxxx emessa il XX.XX.2024).

2. Resta fermo in ogni caso il diritto della Consob al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

3. La garanzia potrà essere escussa anche in caso di violazione da parte della Società delle disposizioni contenute nel Patto di integrità di cui all'**Allegato 1.7**.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

5. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte della Consob del rispetto degli obblighi nascenti



dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 13 – Risoluzione del contratto**

1. La Consob si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto nei casi seguenti:

- a) la Società sia inadempiente agli obblighi previsti dagli **artt. 6** (commi 1, 2 e 3), **7** (comma 2) e **10** (comma 1, lett. h) e i), del contratto;
- b) si verifichino inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al 10 per cento del valore complessivo stimato del contratto.

2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:

- a) le cause di risoluzione di cui all'articolo 122 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) la sottoposizione della Società alle procedure concorsuali richiamate dall'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023, con le eccezioni ivi previste;
- c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- d) la violazione delle disposizioni contenute nel Patto di integrità di cui all'**Allegato 1.7** al presente contratto;
- e) il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

3. Resta salva la facoltà per la Consob di chiedere la risoluzione del contratto nelle ulteriori fattispecie disciplinate dal codice civile con gli effetti ivi previsti. In tutti i casi

di risoluzione non possono comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta, all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla Consob e il diritto della Consob di escutere la garanzia di cui all'**art. 12** del presente contratto.

4. La risoluzione sarà comunicata a mezzo PEC ovvero con strumenti elettronici equivalenti e non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento a carico della Consob.

5. Il contratto è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva del buon esito delle verifiche antimafia, previste dalla vigente normativa antimafia, da effettuare sulla Società.

#### **Articolo 14 – Clausole penali**

1. La Consob si riserva la facoltà di applicare una penale fino a 500,00 euro per ogni giorno di calendario di ritardo nella liquidazione in favore:

a) dei beneficiari del capitale assicurato rispetto al termine di trenta giorni di cui all'**art. 9**, comma 1;

b) dell'assicurato della rendita rispetto al termine del sesto mese solare di cui all'**art. 9**, comma 2.

Resta fermo il diritto dell'assistito alla corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal richiamato **art. 9**.

2. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento del valore complessivo del contratto.

3. Le penali verranno applicate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato i ritardi nell'adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Società a giustificazione degli stessi.

4. Il credito derivante dall'applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte

compensato dalla Consob con i premi dovuti alla Società per le prestazioni contrattuali.

5. Resta ferma la possibilità di richiedere il maggior danno per ognuna delle ipotesi sopra indicate nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'**art. 13**.

### **Articolo 15 – Subappalto**

*[da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]*

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.

\* \* \*

*[da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]*

1. La Società, ai sensi e nei limiti previsti all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- [...];
- [...].

2. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che la Società, in sede di offerta, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, indicando la parte del servizio che intende subappaltare;
- che i soggetti cui la Società intende subappaltare le prestazioni siano in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle stesse e non ricorrano nei loro confronti i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023;
- che i soggetti cui la Società intende subappaltare le prestazioni garantiscano lo svolgimento del servizio secondo modalità pienamente conformi a quanto

prescritto dal presente contratto;

- che la Società provveda a comunicare alla Consob il contratto di subappalto almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto;
- che al momento della comunicazione del contratto di subappalto la Società trasmetta la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di idoneità previsti per lo svolgimento delle attività in subappalto oggetto del contratto.

La Società che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore.

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Consob per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Consob medesima da ogni eventuale pretesa dei subappaltatori.

4. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Consob o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. Si applicano al subappaltatore le norme in materia di personale di cui all'**art. 10** del presente contratto.

6. La Consob provvederà a corrispondere alla Società l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. È fatto obbligo per la Società di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative

ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la Consob sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 16 – Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto**

1. La Società non può cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023.

2. La cessione dei crediti della Società nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla Consob nei limiti e con le forme stabiliti e/o richiamate dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 17 – Riservatezza**

1. La Società tratterà con la massima riservatezza le informazioni e la documentazione ricevute dalla Consob e prenderà tutte le misure necessarie per evitare l'accesso a tale documentazione e informazioni da parte di terzi. A questo fine, la Società dovrà contenere al minimo il numero di persone con accesso a tali informazioni/documentazione e dovrà espressamente informare tali persone delle esigenze di riservatezza.

2. L'impegno di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.

#### **Articolo 18 – Segnalazioni di *whistleblowing* e Codice antimolestie**

1. La Società si impegna ad informare i propri dipendenti e collaboratori che la Consob ha istituito un sistema di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* provenienti dai soggetti esterni che, in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore della Consob, vengano a conoscenza di condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Consob stessa. In particolare, la Società comunica che le

segnalazioni possono essere inviate attraverso i canali e con le modalità indicati nella pagina Internet dedicata [<https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing-interno>] tramite la piattaforma GlobalLeaks al seguente indirizzo: <https://siwb.consob.it/#/>. La Società si obbliga, altresì, a prevedere nei rapporti con i subappaltatori l'impegno di questi ultimi a fornire analoga comunicazione ai dipendenti e collaboratori da impiegare nell'esecuzione della commessa.

### **Articolo 19 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati forniti dalla Società, necessari per la gestione del presente contratto, saranno trattati ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di *privacy* (**Allegato 1.8**).

2. Il trattamento dei dati personali degli assicurati da parte della Consob e della Società avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di *privacy* dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.

3. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.

4. La Società, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli assistiti, raccolti per copertura dei rischi di morte, invalidità permanente e *Long Term Care* (LTC) in capo agli assicurati, si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal d.lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della *privacy*").

5. Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla

circostanza che, durante l'espletamento dei servizi in oggetto il personale della Società può venire a conoscenza di notizie e informazioni, la Società si obbliga a:

- assicurare la massima riservatezza nell'espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio tecnico e organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno della Società stessa;
- gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgino né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del presente contratto.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società si impegna a contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informa espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.

7. La Società è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.

8. L'impegno di riservatezza di cui al comma 5 si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.

9. Sia la Società che la Consob, ognuno per le attività di trattamento svolte in qualità di autonome Titolari del trattamento, provvedono al rilascio dell'informativa e alla raccolta del consenso degli interessati nei casi in cui questo sia richiesto dalla legge.

Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali che generino nuovi requisiti (ivi incluse

nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa), la Società si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con la Consob affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

10. La Società comunica alla Consob il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno.

11. La Società è tenuta a conservare direttamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 20 - Responsabile unico del progetto – Direttore dell’esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del progetto (RUP) è l’Avv. Fabrizio Valerio, Responsabile dell’Ufficio Amministrazione del Personale della Consob. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è ..... della Divisione ..... Agli stessi competono le verifiche di conformità di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 21 – Foro competente**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 22 – Imposta di bollo**

1. Sono a esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto ivi comprese le eventuali spese di registrazione, l’imposta di bollo e ogni altro onere tributario connesso con l’esecuzione del contratto. Qualora l’omesso versamento di tali oneri da parte dell’appaltatore dovesse comportare un pagamento per imposta, sanzioni e interessi a carico della Consob, quest’ultima si rivarrà nei



confronti dell'impresa all'atto del primo pagamento utile.

### **Articolo 23 – Allegati**

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1.1: copertura *Long Term Care* (LTC);
- Allegato 1.2: tasso di premio per la polizza integrativa per copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e LTC in favore dei dipendenti che intendono estendere la copertura fino a un massimo di sei annualità *[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle];*
- Allegato 1.3: tasso di premio per la polizza integrativa per la copertura assicurativa dei rischi di morte riservata ai dipendenti della Consob che cessano dal servizio con diritto alla pensione *[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle];*
- Allegato 1.4: dichiarazione individuale a fini assicurativi per i pensionati;
- Allegato 1.5: dettagli relativi alla trasmissione del flusso di ritorno relativo agli eventi liquidati *[in sede di avvio del contratto verrà predisposto il tracciato con l'aggiudicatario];*
- Allegato 1.6: informativa *privacy* per il personale della Società ai fini dell'accesso nei locali della Consob;
- Allegato 1.7: Patto di integrità sottoscritto tra le Parti nel corso della procedura;
- Allegati 1.8: informativa *privacy*.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

La sottoscritta Società dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il presente contratto.

LA SOCIETA'

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., la Società dichiara di approvare specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:

- Articolo 3 – Prestazioni assicurative;
- Articolo 8, commi 8 e 9 – Ammontare e versamento dei premi;
- Articolo 10 – Obblighi generali della Società;
- Articolo 13 – Risoluzione del contratto;
- Articolo 14 – Clausole penali;
- Articolo 15 – Subappalto *[ove applicabile]*
- Articolo 21 – Foro competente.

Per accettazione

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)

## COPERTURA LONG TERM CARE (LTC)

1. Viene riconosciuto in “stato di non autosufficienza” l’assicurato che, in conseguenza di un peggioramento della funzionalità dell’organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale presumibilmente in modo permanente - da avere bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona nello svolgimento di almeno 4 delle 6 “attività ordinarie della vita quotidiana”.

2. Per gli assicurati che, al momento dell’inizio della copertura assicurativa, hanno bisogno dell’aiuto di un terzo per una delle “attività ordinarie della vita quotidiana”, lo stato di non autosufficienza verrà riconosciuto qualora l’assicurato si trovi in uno stato tale da aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per lo svolgimento di almeno 5 “attività ordinarie della vita quotidiana”. 3. Per gli assicurati che dovessero avere bisogno dell’aiuto di un terzo, al momento dell’inizio della copertura assicurativa, per due delle “attività ordinarie della vita quotidiana”, non sarà operante la garanzia.

4. Per “attività ordinarie della vita quotidiana” si intendono:

- lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia ovvero la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (es. radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);
- vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assicurato, per la parte superiore o inferiore del corpo;
- nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;
- andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di ausili e di indumenti specifici;
- muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche;
- spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.

5. Viene altresì riconosciuto in “stato di non autosufficienza”, indipendentemente dal fatto che vi sia l’incapacità a svolgere almeno 4 su 6 delle “attività ordinarie della vita quotidiana”, l’assicurato che successivamente all’inizio della copertura assicurativa sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la “perdita delle capacità cognitive” (quali ad esempio, il morbo di *Parkinson* o di *Alzheimer* ovvero altre demenze invalidanti di origine organica).

6. La “perdita delle capacità cognitive” viene definita come peggioramento o perdita delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:

- memoria di breve e lungo periodo;
- orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data o dell’ora corrente);
- ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici problemi, capacità di prendere decisioni razionali).

L’assicurato verrà considerato quale sofferente di “perdita di capacità cognitive” se:

- esistono prove cliniche che la perdita di capacità cognitiva è dovuta a cause organiche;
- dalle risposte date dall’assicurato a test standard risulta la “perdita delle capacità cognitive”; la valutazione delle risposte deve avvenire in conformità alle procedure e ai dati contenuti in pubblicazioni scientifiche;
- la capacità intellettuale dell’assicurato è tale per cui lo stesso necessita di essere sottoposto ad un continuo controllo o richiede una continua assistenza da parte di un’altra persona, al fine di proteggere l’assicurato stesso o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto.


7. L’assicurato, al momento dell’inizio della copertura assicurativa, non deve essere affetto dalla malattia di *Alzheimer*, di *Parkinson* e parkinsonismi, da altre demenze senili, dalla sclerosi multipla,

dalla sclerosi laterale amiotrofica (malattia dei motoneuroni), da ictus con postumi invalidanti, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie.

8. La garanzia prestata non prevede carenza.

**OFFERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI MORTE E  
INVALIDITÀ PERMANENTE IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE INTENDONO  
ESTENDERE LA COPERTURA FINO A UN MASSIMO DI SEI ANNUALITÀ**

*[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle]*



**OFFERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI MORTE RISERVATA AI DIPENDENTI DELLA CONSOB CHE CESSANO DAL SERVIZIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE**

**Assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo e a capitale costante**

**Criteri di applicabilità della tariffa**


La presente tariffa assicurativa viene utilizzata per l'assicurazione degli iscritti che cessano dal servizio, per cause diverse dall'inabilità, con diritto alla pensione a carico della Consob o del Fondo di previdenza complementare cui il dipendente è iscritto a seguito dell'adesione al Programma di Previdenza Complementare della Consob. Il capitale assicurato per il solo caso di morte non può essere superiore a quello che risulta dall'ultima emissione sull'assicurazione temporanea di gruppo. L'età a scadenza e la durata dell'assicurazione non possono superare rispettivamente il 75° anno di età e i 15 anni di durata.

**Modalità per il calcolo del premio annuo di tariffa**

L'importo del premio annuo di tariffa si ottiene in funzione dell'età e della durata, moltiplicando il tasso di tariffa (vedi Tabella A) per il capitale assicurato.

**Tabella A****Tassi di premio per 1000 unità di conto di capitale assicurato**

*[prima della stipula verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre le relative tabelle]*



## DICHIARAZIONE INDIVIDUALE AI FINI ASSICURATIVI

### Dati Anagrafici

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni dell'assicurando/a

Il/la sottoscritto/ consapevole, anche con riferimento a quanto disposto dall'art.1919 c.c., che la presente dichiarazione serve esclusivamente per la **copertura assicurativa del rischio di morte riservata ai dipendenti della Consob che cessano dal servizio con diritto alla pensione (non di inabilità) a carico della Consob o del Fondo pensione cui il dipendente è iscritto a seguito dell'adesione al Programma di previdenza complementare della Consob**

dichiara che:

il capitale assicurato è pari a euro \_\_\_\_\_

la data di cessazione del servizio è il \_\_\_\_\_

i beneficiari della prestazione è/sono \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'assicurando/a

INFORMATIVA PRIVACY

---

**Si prega di portare il contenuto della seguente informativa a conoscenza dei dipendenti che eseguiranno eventuali prestazioni connesse all'esecuzione del contratto presso i locali dell'Ente**

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy*, si informa che l'Ente, effettua il trattamento dei seguenti dati personali:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- estremi di un documento di riconoscimento.

I dati sono necessari al fine di consentire l'ingresso dei dipendenti dell'Impresa nei locali della CONSOB siti in Roma e Milano, per lo svolgimento di eventuali attività connesse all'esecuzione del contratto per **il servizio di copertura assicurativa contro i rischi di morte, invalidità permanente e Long Term Care (LTC) per il personale della CONSOB**

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento. La conservazione dei dati personali avviene per il tempo necessario all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei tempi di conservazione indicati nella normativa interna per le finalità di archiviazione cui l'Ente è tenuto.

Dei dati possono venire a conoscenza il Responsabile pro-tempore della Divisione Finanza e Amministrazione nonché gli addetti delle citate Strutture autorizzati al trattamento.

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento [Consob Commissione nazionale per le società e la borsa, Via G.B. Martini n. 3 – 00198 ROMA, posta elettronica certificata [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), e-mail [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)]. - Il diritto di accesso ai dati personali nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso Via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma (e-mail [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante *Privacy*.



## INFORMATIVA PRIVACY

---

### Informativa sul trattamento dei dati personali degli esponenti aziendali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy*, si informa che la CONSOB (Via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma) effettua il trattamento dei seguenti dati personali in relazione alla stipula dei rispettivi contratti:

- nominativo, partita IVA e codice fiscale dell'imprenditore;
- indirizzo e numero di telefono dell'imprenditore;
- nominativi degli esponenti aziendali ed estremi dei relativi documenti di identificazione;
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza degli esponenti aziendali, ove necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per la stipula di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento della finalità di espletamento delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture; in particolare i dati, sono necessari ai fini di consentire la gestione e l'esecuzione del rapporto nascente dal contratto per il **servizio di copertura assicurativa contro i rischi di morte, invalidità permanente e Long Term Care (LTC) per il personale della CONSOB**.

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono la normativa europea e nazionale in materia di *privacy*.

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non sono comunicati a terzi né diffusi.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni sono state raccolte.

I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento.

Dei dati possono venire a conoscenza il Responsabile *pro-tempore* della Divisione Finanza e Amministrazione della Consob, nonché gli addetti degli Uffici della CONSOB autorizzati al trattamento.

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Consob - Commissione nazionale per le società e la borsa, Via G.B. Martini n. 3 - 00198 ROMA, posta elettronica certificata [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), e-mail [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) il diritto di accesso ai dati personali nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo (e-mail [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante *Privacy*.